REGOLAMENTO (CEE) N. 2694/83 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1983

relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata, della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che per la carne di bufalo congelata, della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune, la Comunità, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume è fissato a 2 250 tonnellate ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per il contingente in questione a tutte le importazioni del prodotto considerato in ciascuno degli Stati membri, fino all'esaurimento del volume del contingente ; che, a tal fine, è opportuno predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che dia garanzia circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto ;

considerando che le modalità di applicazione di dette disposizioni devono essere adottate secondo la procedura indicata all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il 1984 è aperto un contingente tariffario comunitario di carne di bufalo congelata, della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune.

Il volume totale di detto contingente ammonta a 2 250 tonnellate.

2. Nel quadro di questo contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare :

a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto ;
b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente di verificare gli elementi di cui alla lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

(1) Parere reso il 16 settembre 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.